Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — Roma - Venerdì, 9 agosto 1935 - Anno XIII — Numero 185

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. 1443.

Fissazione del nuovo termine entro il quale il comune di Genova dovrà compiere la costruzione del nuovo palazzo per gli uffici finanziari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvato e reso esecutorio il contratto in data 24 settembre 1931 intervenuto tra lo Stato ed il comune di Genova, in virtù del quale, in modifica dell'art. 5 della convenzione in data 11 giugno 1927, è stato fissato al 30 aprile 1935 il termine entro il quale il Comune dovrà compiere la costruzione del Palazzo per sede degli Uffici finanziari di Genova. In caso di ritardo il Comune dovrà pagare una penale di L. 500 al giorno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 luglio 1935-XIII, n. **1444.**

Modificazioni alla legge 23 marzo 1931, n. 376, contenente disposizioni per la coltivazione di vitigni ibridi produttori diretti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 23 marzo 1931, n. 376;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune modificazioni alla legge 23 marzo 1931, n. 376, contenente disposizioni per la coltivazione di vitigni ibridi produttori diretti;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 1 della legge 23 marzo 1931, n. 376, è sostituito il seguente.

« La coltivazione dei vitigni ibridi produttori diretti è dovunque vietata, salvo che nei vigneti delle istituzioni di sperimentazione e di studio, nonchè nelle Provincie nelle quali gli organi tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i Consorzi provinciali per la viticultura o le Unioni provinciali fasciste degli agricoltori o dei lavoratori dell'agricoltura ne riconoscano la utilità ».

Art. 2.

Il termine stabilito nell'art. 2 della legge 23 marzo 1931, n. 376, è prorogato al 31 dicembre 1937.

Il termine stabilito nell'art. 3 della legge stessa è prorogato al 31 dicembre 1938.

Art. 3.

Le disposizioni della legge 23 marzo 1931, n. 376, e del presente decreto si applicano anche alla coltivazione del vitigno « Isabella » (Vitis labrusca, sotto qualunque nome classificata. Tale coltivazione è tuttavia tollerata nei casi nei quali risulti accertato che è fatta al solo scopo di produzione di uva destinata al consumo diretto, escluso ogni uso per la vinificazione.

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto con quelle della legge 23 marzo 1931, n. 376.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 luglio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 363, foglio 39. - MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 giugno 1935-XIII, n. **1445.**
Approvazione degli Accordi commerciali stipulati fra l'Italia e l'Ungheria il 18 giugno 1935 in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno agli Accordi commerciali italo-ungheresi stipulati in Roma il 18 giugno 1935;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi commerciali stipulati fra l'Italia e l'Ungheria il 18 giugno 1935 in Roma:

1° Accordo per la valorizzazione del grano ungherese;
2° Accordo per i pagamenti degli scambi commerciali fra i due Paesi;
3° Accordo per la liquidazione dei crediti commerciali arretrati italiani verso l'Ungheria.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entrerà in vigore alle condizioni e nei termini stabiliti negli accordi anzidetti.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 363, foglio 32. — MANCINI.

Accord entre l'Italie et la Hongrie pour la valorisation du blé hongrois.

Sa Majesté le Roi d'Italie et *S. A. Sérenissime le Regent du Royaume de Hongrie*, animés du désir de développer et d'intensifier les rapports économiques entre les deux Pays conformément au programme énoncé dans le Protocole signé à Rome le 17 mars 1934, ont résolu de conclure un nouvel Accord à ce sujet et ont nommé comme Plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi d'Italie:
S. E. le Chevalier BENITO MUSSOLINI, Chef du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères;

S. A. Sérenissime le Regent du Royaume de Hongrie:
S. E. le baron FRÉDÉRIC VILLANI, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire;
lesquels, après avoir reconnu leurs pleins pouvoirs en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1.

L'Accord conclu à Rome le 14 mai 1934 entre l'Italie et la Hongrie pour la valorisation du blé hongrois est renouvelé, à toutes conditions prévues par l'Accord même, pour la période 1er septembre 1935-31 août 1936.

Art. 2.

Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Rome aussitôt que possible.
Il est toutefois entendu q'on pourra le mettre en application à titre provisoire par échange de notes.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Accord.

Fait à Rome, le 18 juin 1935.

Pour l'*Italie*: MUSSOLINI.
Pour la *Hongrie*: VILLANI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

Accord réglant les payements des échanges commerciaux entre l'Italie et la Hongrie.

Le Gouvernement Royal Italien e le *Gouvernement Royal Hongrois*, désireux de faciliter les échanges commerciaux entre leurs Pays, sont tombés d'accord pour régler les créances résultant exclusivement d'opérations commerciales entre les deur Pays par le système défini ci-après;

Art. 1.

La contrevaleur des marchandises italiennes importées en Hongrie à la suite de contrats conclus après le 20 juin 1935 devrà être versée en pengö, à l'échéance, auprès de la Banque nationale de Hongrie en faveur des créanciers italiens. La Banque nationale de Hongrie n'acceptera toutefois ces versements que jusqu'à la limite de ses disponibilités en lires italiennes auprès de l'Istituto nazionale per i cambi con l'Estero.
Les versements effectués par les importateurs hongrois auprès de la Banque nationale de Hongrie n'auront caractère libératoire pour le débiteur qu'au moment où son créancier italien aura reçu le montant de sa créance en lires.

Art. 2.

La contrevaleur des marchandises hongroises autres que le blé importées en Italie devrà être versée en lires italiennes auprès de la Banca d'Italia en sa qualité de caissier de l'Istituto nazionale per i cambi con l'Estero.

Les sommes ainsi encaissées seront versées à un compte *A* que l'Istituto nazionale per i cambi con l'Estero ouvrira dans ses livres au nom de la Banque nationale de Hongrie. Ces sommes seront affectées au payement en Italie, dans l'ordre chronologique des versements prévus à l'article 1, de dettes hongroises pour marchandises italiennes importées en Hongrie par suite de contrats conclus après le 20 juin 1935.

Les sommes dérivant d'opérations de compensation privée, dont à l'article 4, seront portées à un compte *C* que l'Istituto nazionale per i cambi con l'Estero ouvrira dans ses livres au nom de la Banque nationale de Hongrie et seront affectées au règlement de ces opérations.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'Estero ouvrira en outre dans ses livres un compte *B* au nom de la Banque nationale de Hongrie, destiné à recevoir le pourcentage à la libre disposition de la Banque nationale de Hongrie, prévu à l'article 5.

Les comptes ne portent pas d'intérêt.

La Banque nationale de Hongrie et l'Istituto nazionale per i cambi con l'Estero échangeront des avis réciproques sur les versements reçus avec l'indication de la date de chaque encaissement, autorisant de cette façon les payements aux créanciers.

Art. 3.

Les dettes dont à l'article 1 et 2 libellées en d'autres monnaies que la lire italienne doivent êttre transformées en lires sur la base des cours moyens du change à Milan au jour de l'échéance.

Toutefois, s'il s'agissait de dettes libellées en monnaie dont le change en or aurait été suspendu, le règlement par voie de clearing sera appliqué à la condition que les montants de ces dettes soient tranformés en lires italiennes, d'entente entre les Parties Contractantes.

Art. 4.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'Estero et la Banque nationale de Hongrie autoriseront de commun accord des affaires de compensation privée entre marchandises hongroises et marchandises italiennes, à régler par des versements au compte *C* prévus à l'article 2.

Art. 5.

Sur les montants en lires versés à l'Istituto nazionale per i cambi con l'Estero aux comptes *A* et *C* un pourcentage à fixer sera tenu à la libre disposition de la Banque nationale de Hongrie. Ces montants en lires peuvent être transformés en d'autres monnaies.

Art. 6.

Chacun des deux Gouvernements prendra les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions au présent Accord.

Les deux Gouvernements collaboreront réciproquement pour tout ce qui se réfère au fonctionnement régulier de l'Accord même.

La Banque nationale de Hongrie et l'Istituto nazionale per i cambi con l'Estero sont autorisés à conclure les arrangements nécessaires pour assurer l'exécution du présent Accord. Ces arrangements auront la même validité que les dispositions de l'Accord même.

Art. 7.

Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Rome aussitôt que possible.

Il pourra être mis en application à titre provisoire par échange de notes.

Le présent Accord restera en vigueur jusqu'à ce que l'une des deux Parties Contractantes ne l'aura dénoncé. Cette dénonciation pourra avoir lieu avec un avis préalable d'un mois. Toutefois, les deux Parties contractantes n'auront par la faculté de se valoir de la dénonciation qu'à partir de trois mois après la mise en vigueur, même provisoire, de l'Accord.

En cas de dénonciation il est entendu que les importateurs de l'un des deux Pays, en faveur duquel un solde subsisterait auprès de l'autre Pays, devront continuer à verser la contrevaleur de leurs importations selon les dispositions du présent Accord, jusqu'à l'amortissement total des créances correspondant à ce solde.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Accord.

Fait a Rome le 18 juin 1935.

Pour l'*Italie*: MUSSOLINI

Pour la *Hongrie*: VILLANI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*: SUVICH.

Accord concernant la liquidation des créances commerciales arriérées italiennes envers la Hongrie.

Dans le but de régler la liquidation des créances commerciales italiennes arriérées envers la Hongrie, le Gouvernement Royal hongrois et le Gouvernement Royal italien ont conclu, par l'intermédiaire de leurs Plenipotentiaires soussignés, dûment autorisés, l'Accord suivant:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'Estero enregistrera les sommes en lires italiennes encaissées en contrevaleur des achats de blé hongrois effectués par l'Italie a un compte « Liquidation de Créances Arriérées » (compte L.) qu'il ouvrira dans se livres au nom de la Banque nationale de Hongrie. Ces sommes seront affectués à la liquidation dans l'ordre chronologique des versements effectués en Hongrie en payement de marchandises italiennes importées ou à importer en Hongrie à la suite de contrats conclus avant le 21 juin 1935.

Art. 2.

Dans le cas où il résulterait que la contrevaleur des achats susdits de blé serait supérieure au montant total des créances italiennes définies à l'article 1 du présent Accord, les deux Gouvernements se mettront d'accord quant à l'utilisation ultérieure de l'excédent.

Art. 3.

Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Rome le plus tôt possible.
Il pourra être mis en vigueur, à titre provisoire, par échange de notes.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Accord.

Fait à Rome le 18 juin 1935.

Pour l'*Italie*: MUSSOLINI

Pour la *Hongrie*: VILLANI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 giugno 1935-XIII, n. **1446**.
Finanziamento per costruzione di una nuova caserma dei pompieri in Palermo e per opere di ampliamento al cimitero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, contenente provvedimenti per la esecuzione di opere straordinarie nella città di Palermo, modificato dal successivo R. decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1544, entrambi poi convertiti nella legge 9 giugno 1927, n. 1277;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di destinare parte della somma di cui al n. 5 dell'elenco allegato al R. decreto-legge del 1926, n. 886, innanzi richiamato, al finanziamento delle opere di costruzione della nuova caserma dei pompieri, e di ampliamento del cimitero, alle quali non è in grado di provvedere lo stesso comune di Palermo le cui risorse ordinarie di bilancio sono interamente assorbite dalle spese per altri lavori contenuti nel piano generale di risanamento;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla somma di L. 35.000.000 assegnata con il n. 5 dell'elenco allegato al R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, ad opere di ricostruzione e sistemazione di strade, sono stornate L. 2.000.000 per destinarle al finanziamento delle opere di costruzione della nuova caserma dei pompieri in Palermo, e L. 100.000 da destinare ad opere di ampliamento del cimitero della stessa città.

Art. 2.

Sono applicabili per la esecuzione di dette opere le norme contenute nel R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, e sue successive modificazioni, e per le espropriazioni che si rendessero necessarie, gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 363, foglio 42. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 luglio 1935-XIII, n. **1447**.
Assicurazione degli operai nelle Colonie dell'Africa Orientale per i casi di morte per febbre perniciosa o malattia tropicale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta l'urgenza e la necessità di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per le colonie e per le corporazioni e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli operai italiani inviati nelle Colonie dell'Africa Orientale per essere addetti a lavori direttamente eseguiti o concessi in appalto dall'Amministrazione coloniale devono essere assicurati dai rispettivi datori di lavoro presso l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, oltre che agli effetti delle norme vigenti in dette Colonie per gli infortuni sul lavoro, anche per il caso di morte in conseguenza di febbre perniciosa derivante da infezione malarica, o di malattia tropicale, secondo un elenco da stabilirsi dal Ministero delle colonie di concerto con quello delle corporazioni.
Per tale assicurazione è dovuto all'Istituto predetto un sopraprenio nella misura che sarà stabilita con tariffa da approvarsi, sentiti i Governi dell'Eritrea e della Somalia, dal Ministro per le colonie di concerto con quelli per le corporazioni e per le finanze.

Art. 2.

Per la misura dell'indennità, per l'assegnazione di essa e per quant'altro occorra per l'applicazione del presente decreto, si osservano le norme contenute nelle vigenti disposizioni per gli infortuni sul lavoro nelle Colonie dell'Africa Orientale, e le altre norme che potranno all'uopo essere emanate su proposta del Ministro per le colonie, sentiti i Ministri per le corporazioni e per le finanze.

Art. 3.

Per i casi di morte previsti dall'art. 1 avvenuti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, l'indennità è dovuta nella misura di cui all'art. 2 dai Governi dell'Eritrea e della Somalia.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e dalla stessa data avranno inizio le obbligazioni derivanti dal decreto medesimo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1935 Anno XIII
Atti del Governo, registro 363, foglio 62. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 luglio 1935-XIII, n. 1448.
Richiamo alle armi dei sottotenenti di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, nati negli anni 1909 e 1910

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 48 e 50 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;
Ritenuta la necessità di provvedere, per misura precauzionale, in ordine alle attuali contingenze, ad una maggiore efficienza dei vari reparti della Regia aeronautica;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono richiamati alle armi i sottotenenti di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, appartenenti alla prima categoria (ingegneri aeronautici) residenti nel Regno, nati negli anni 1909 e 1910.
La data del richiamo alle armi, le modalità e la durata del richiamo stesso saranno stabilite, d'ordine Nostro, con determinazione del Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1935 Anno XIII
Atti del Governo, registro 363 foglio 33 — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 giugno 1935-XIII, n. 1449.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Francesco, in Fermo.

N. 1449. R. decreto 6 giugno 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di S. Francesco, in Fermo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 1° agosto 1935 Anno XIII

REGIO DECRETO 6 giugno 1935-XIII, n. 1450.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Giuseppe, in Petralia Sottana.

N. 1450. R. decreto 6 giugno 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di S. Giuseppe, con sede in Petralia Sottana.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1935 Anno XIII

REGIO DECRETO 6 giugno 1935-XIII, n. 1451.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS. degli Agonizzanti, in Polizzi Generosa.

N. 1451. R. decreto 6 giugno 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di Maria SS. degli Agonizzanti, con sede in Polizzi Generosa.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1935 Anno XIII

REGIO DECRETO 6 giugno 1935-XIII, n. 1452.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Cuore di Gesù detta dei Sacchi, in Ferrara.

N. 1452. R. decreto 6 giugno 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita del SS. Cuore di Gesù detta dei Sacchi nella Chiesa dei S.S. Simone e Giuda in Ferrara.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 1° agosto 1935 Anno XIII

REGIO DECRETO 11 luglio 1935-XIII.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 marzo 1933 che chiama fra gli altri a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il quadriennio 1933-1936 il gr. uff. Bigazzi rag. Giorgio, direttore capo di ragioneria di 1ª classe, designato dal Ministero delle finanze a norma dell'art. 5, comma *b*), della legge 5 gennaio 1933, n. 30;

Ritenuto che il suddetto funzionario con provvedimento in corso è collocato a riposo a decorrere dal 1º luglio 1935 e perciò occorre sostituirlo in seno al Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali con altro funzionario designato dal Ministero suddetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione del gr. uff. Bigazzi rag. Giorgio, direttore capo di ragioneria di 1ª classe, è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, a mente dell'art. 5, comma *b*), della legge 5 gennaio 1933, n. 30, il gr. uff. Giandolini rag. Romolo, direttore capo di ragioneria di 1ª classe.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ROSSONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1935 - Anno XIII
Registro n. 5 Azienda di Stato foreste dem., foglio n. 97. — BERRUTI.

(2921)

REGIO DECRETO 25 marzo 1935-XIII.
Approvazione dell'elenco suppletivo delle acque pubbliche per il territorio della provincia di Vercelli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 febbraio 1923, n. 1210, registrato alla Corte dei conti addì 2 maggio 1923 al reg. n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 2939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 81 del 7 aprile 1925, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche del territorio della provincia di Novara, attualmente suddiviso fra la provincia di Novara e la nuova provincia di Vercelli;

Ritenuto che al n. 115 del succitato elenco principale trovasi già inscritto il corso d'acqua denominato rivo Cigliaga o Creus di Cigliaga, attraversante il territorio dei comuni di Casapinta, Mezzana Mortigliengo, e Strona (prov. di Vercelli), e che detto corso d'acqua è costituito da due tronchi, dei quali quello di destra, attraversante i comuni di Vallemosso e Strona, assume anche la denominazione di rio della Valle del Trucco;

Che al n. 64 è inscritto, « dallo sbocco alle origini, nei due rami in cui si divide », il corso d'acqua rio Canale, attraversante il territorio del comune di Biella (Vercelli), e che i detti due rami di tale rivo assumono altresì le denominazioni di rio Secco o canal Secco quello di sinistra, e di rio delle Cavalle quello di destra;

Visto l'elenco suppletivo delle acque pubbliche per il territorio dell'attuale provincia di Vercelli, compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici e pubblicato a sensi di legge con decreto Ministeriale 8 aprile 1932, n. 2411;

Ritenuto che con tale elenco suppletivo vengono precisate le indicazioni relative ai detti corsi d'acqua rio della Valle del Trucco, rio Secco o canal Secco, e rio delle Cavalle, già inscritti nell'elenco delle acque pubbliche sotto diversa denominazione e dichiarato il carattere pubblico degli altri corsi d'acqua specificati nell'elenco suppletivo medesimo;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale sono state prodotte opposizioni in date 23 giugno 1932 e 12 settembre 1933 da parte del dott. Eugenio Torelli, per opporsi all'inscrizione nell'elenco del rio Merle;

Considerato che il rio Merle possiede i requisiti di cui al primo comma dell'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, alimentando già alcune utenze per irrigazione e lavaggi (utenza riconosciuta e concessa in via di sanatoria a Ponteris Clelia, Torello Viera, Serafino Ettore, ditta Giuseppe Rotto e Figli, e Zegna Alfredo fu Giovanni col decreto Ministeriale 13 settembre 1934, n. 9153, e utenza concessa in via di sanatoria ai fratelli Torello Viera fu G. B., col decreto Ministeriale 12 gennaio 1934, n. 27), nè l'opponente deduce alcun argomento che valga a escludere il carattere pubblico del detto rio, in quanto non ha rilievo il fatto che l'alveo del rio già inscritto nei libri catastali in testa ai rivieraschi, non potendo le indicazioni del catasto valere come prova della proprietà e tanto meno valere come prova contro la demanialità;

Che gli altri argomenti addotti dall'opponente, desunti dal Codice civile e dallo Statuto del Regno, non essendo attinenti agli elementi in base ai quali si deve giudicare della demanialità o meno di un corso d'acqua ai sensi del citato art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, non sono da prendere in considerazione;

Che pertanto le prodotte opposizioni sono infondate e da respingere;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso in adunanza del 15 febbraio 1935, col voto n. 276;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'elenco suppletivo delle acque pubbliche per il territorio della provincia di Vercelli, giusta l'unito esemplare, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Lo stesso Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

RAZZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1935 - Anno XIII
Registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 100.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Vercelli.

N. B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Nella colonna (3) i numeri tra parentesi sono quelli relativi all'elenco principale.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Rio della Pietà	Sesia (7)	Borgosesia	Dallo sbocco al termine della roggia Molinara di cui riceve lo scarico, derivata dal torrente Cavaglia.
2	Rio Rivazza	Oremo (48)	Biella	Dallo sbocco alle origini.
3	Rio Malesse	Rialmosso (86)	Quittengo	Id.
4	Rio Capovilla	Strona di Cossato (92)	Lessona	Id.
5	Rio Molina	Id.	Vallemosso	Id.
6	Rio Maraccio	Id.	Id.	Id.
7	Rio Canaletto	Id.	Id.	Id.
8	Rio Cavaglione	Id.	Veglio	Id.
9	Rio Merle	Id.	Vallemosso	Id.
10	Rio Valle Trucco	Cigliaca (115)	Vallemosso e Strona	È il ramo di destra del rio Cigliaga, già inscritto al n. 115 dell'elenco principale.
11	Rio Varola	Ponzone (140)	Trivero	Id.
12	Rivo Fontana	Caneglio (161)	Caprile, Ailoche Crevacuore	Id.
13	Rivo Grande	Oropa (62)	Biella	Id.
14	Rivo Teneruccio	Id. (62)	Id.	Id.
15	Rivo Trotta	Id. (62)	Id.	Id.
16	Rivo Secco o Canal Secco	Oropa (62)	Id.	È il ramo di sinistra dei due rami in cui si divide il rio Canale, già inscritto al n. 64 dell'elenco principale.
17	Rivo delle Cavalle	Oropa (62)	Id.	È il ramo di destra dei due rami in cui si divide il rio Canale, già inscritto al n. 64 dell'elenco principale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
RAZZA.

(2468)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1935-XIII.
Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto « Michelerio » in Asti.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 27 febbraio 1935, col quale fu prorogato fino al 30 aprile 1935 il termine assegnato per il compimento dei suoi lavori al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Istituto « Michelerio », in Asti, rag. geom. Carlo Marocco;
Vista la proposta del prefetto;
Ritenuto la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine assegnatogli;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 30 ottobre 1935.

Il prefetto di Asti è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 luglio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2922)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1935-XIII.
Approvazione di una clausola speciale in aggiunta alle condizioni generali di polizza adottate dalla Società francese « Le Phenix », con rappresentanza in Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Vista la domanda della rappresentanza generale, con sede in Roma, della Società francese di assicurazione sulla vita « Le Phenix » intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola particolare in aggiunta alle condizioni di polizza attualmente in vigore;
Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, delle riserve matematiche nonchè dei premi lordi;

Decreta:

È approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la clausola particolare, in aggiunta alle condizioni generali di polizza, relativa alla copertura del rischio dipendente da servizio militare coloniale, presentata dalla rappresentanza generale, con sede in Roma, della Società francese di assicurazione sulla vita « Le Phenix ».

Roma, addì 23 luglio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(2928)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 431.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Maria Schaur;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Val di Vizze e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Maria Schaur fu Stefano e fu Rosa Senn, nata a Matrei (Austria) il 9 febbraio 1912, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Schaur in « Sauro ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche al figlio Giuseppe.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 26 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: ROSSI.

(1650)

N. 1289.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Tomaso Federspiel;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Merano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Tomaso Federspiel di Tomaso e di Seppi Francesca, nato a Merano il 20 novembre 1908, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Federspiel in « Seppi ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Voraner Maria fu Giuseppe ed al figlio Francesco.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 1° marzo 1935 - Anno XIII.

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1661)

N. 131.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Giuseppe Morlang;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Marebbe e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Giuseppe Morlang del fu Antonio e di Burchia Maria, nato a Marebbe il 18 aprile 1891, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Morlang in « Morlani ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Trebo Carolina fu Mattia ed ai figli Ilda, Olga, Giuseppe, Vittorio, Alma.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 1° marzo 1935 - Anno XIII.

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1662)

N. 4088.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Leider Giuseppina.
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Campo di Trens e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Leider Giuseppina di ignoto e della Anna Leider, nata a Vipiteno il 9 agosto 1897, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Leider in « Libera ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 1° marzo 1935 - Anno XIII.

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1663)

N. 359.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Nössing Luigia.
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Racines e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Nössing Luigia fu Giacomo e della Anna Larcher, nata a Mareta (Racines) il 28 maggio 1908, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Nössing in « Nessi ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche al figlio Alfredo.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 1° marzo 1935 - Anno XIII.

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1664)

N. 606.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Enrico Küer;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Dobbiaco e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Enrico Küer di Pietro e della Maria Knapp, nato a Lappago il 6 ottobre 1897, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Küer in « Vaccari ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Bachmann Elisabetta d'ignoto e di Bachmann Elisabetta ed ai figli Anna Adele, Adolfo Antonio Enrico, Marta, Sebastiano.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 3 marzo 1935 - Anno XIII.

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1665)

N. 437.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Maria Schölzhorn di ignoto;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Racines e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Maria Schölzhorn di ignoto e di Giovanna Schölzhorn, nata a Racines il 10 marzo 1912, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Schölzhorn in « Gorni ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla figlia Clara.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 3 marzo 1935 - Anno XIII.

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1666)

N. 626.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Runggatscher Maria.
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di S. Andrea in Monte e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Runggatscher Maria fu Giuseppe e di Maria di Dariz, nata a S. Andrea in Monte il 24 maggio 1899, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Runggatscher in « Rungacci ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla figlia Ernestina.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 4 marzo 1935 - Anno XIII.

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1667)

N. 613.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Unteregger Antonio;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Dobbiaco e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Unteregger Antonio di Vincenzo e di Kofler Anna, nato a S. Lorenzo in Pusteria (Stegona) l'8 gennaio 1906, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Unteregger in « Sotterpice ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Steinwandter Maria di Pietro.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 3 marzo 1935 - Anno XIII.

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1668)

N. 4193.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Neulichedl Antonio;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di S. Leonardo in Passiria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Neulichedl Antonio fu Antonio e della Crepaz Teresa, nato a Bolzano il 9 novembre 1905, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Neulichedl in « Morabito ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Teresa Hellbok di Adolfo.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 4 marzo 1935 - Anno XIII.

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1669)

N. 4195.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Andrea Sapelza fu Andrea;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Monguelfo e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Sapelza Andrea fu Andrea e di Anna Ladstaetter, nato a Monguelfo il 18 dicembre 1893, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Sapelza in « Sopelsa ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Maria Hosp di ignoto e di Maria Hosp ed ai figli Luigi, Antonio, Andrea, Francesco, Carlo.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 4 marzo 1935 - Anno XIII.

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1670)

N. 702.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Agreiter Giovanni;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Marebbe e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Agreiter Giovanni fu Giovanni e fu Trebo Maria, nato a Marebbe il 10 agosto 1880, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Agreiter in « Aiarei ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Agnese Konrater fu Giacomo ed ai figli Giustina, Maria, Francesco, Fortunato, Angelo, Giovanni Canzio, Giuseppe Luigi.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 4 marzo 1935 - Anno XIII.

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1671)

N. 644.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Agreiter Maria nata Zellè;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Marebbe e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Agreiter Maria nata Zellè fu Francesco e fu Maria Mellauner, nata a Marebbe il 30 maggio 1895, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Agreiter-Zellè in « Aiarei ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche ai figli Hilda, Angelo, Emilio.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato alla interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 4 marzo 1935 - Anno XIII.

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1672)

N. 572.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Obwexer Maria;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di S. Andrea in Monte e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Obwexer Maria fu Pietro e fu Rosa Graffonara, nata a S. Andrea in Monte il 25 agosto 1910, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Obwexer in « Obesaroli ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla figlia Zita.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 4 marzo 1935 - Anno XIII.

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1673)

N. 4157.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Mayr Giuseppina;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Castelrotto e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Mayr Giuseppina di Adolfo e della fu Anna Kastl, nata a Termeno il 31 dicembre 1908, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Mayr in « Masari ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla figlia Renata Carla.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato alla interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 1 marzo 1935 - Anno XIII.

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1674)

N. 435.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Oberbacher Francesco;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Marebbe e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Oberbacher Francesco fu Gioachino e della fu Maria Oberbacher, nato a Colfosco-Ladinia il 17 settembre 1861, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Oberbacher in « Sorarù ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Cale Anna fu Domenico ed ai figli Matilde Geltrude, Luigi, Isidoro Otto, Maria Notburga, Bonifacio, Ida Maria.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 1 marzo 1935 - Anno XIII.

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1675)

N. 605.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Gander Ferdinando;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Lasa e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Ferdinando Gander del fu Antonio e di Maria Theiner, nato a Lasa il 15 marzo 1884, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Gander in « Ganda ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Theiner Maria fu Giuseppe ed ai figli Amalia, Maria, Ildegarda, Berta, Antonio, e la nipote Margherita di ignoto e di Gander Amelia.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 3 marzo 1935 - Anno XIII.

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1676)

N. 610.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Psenner Giuseppe;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Barbiano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Psenner Giuseppe fu Francesco e della fu Mok Teresa, nato a Barbiano il 20 febbraio 1906, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Psenner in « Peruzzi ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Gantioler Caterina fu Mattia ed alla figlia Caterina.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 1 marzo 1935 - Anno XIII.

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1677)

N. 891.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Brunner Antonio,

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Chienes in Pusteria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Brunner Antonio di Maria Brunner, nato a Chienes il giugno 1928, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Brunner in « Fontana ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 1 marzo 1935 - Anno XIII.

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1678)

N. 433

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Sinn Giovanni;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Caldaro e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Sinn Giovanni fu Giovanni e fu Hell Maria, nato a Caldaro il 21 aprile 1862, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Sinn in « Sini ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Roschatt Maria fu Antonio ed ai figli Giovanni e Maria ed al nipote Paolo di ignoto e di Sinn Maria.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 1 marzo 1935 - Anno XIII.

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1679)

N. 3897.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Amalia Prader fu Luigi,

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di S. Andrea in Monte e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Amalia Prader del fu Luigi e della fu Elisabetta Ritsch, nata a S. Andrea in Monte il 17 luglio 1904, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Prader in « Prati ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche ai figli Rosina, Francesco, Raimondo e Gottlinda.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 1 marzo 1935 - Anno XIII.

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1680)

N. 867.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Geyer Giovanni;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Appiano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al sig. Geyer Giovanni di Francesco e della Zublasing Anna, nato ad Appiano il 22 luglio 1888, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Geyer in « Girardi ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Pircher Anna di Giuseppe, ed ai figli Erberto, Paola, Giuseppe.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 5 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1713)

N. 845.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Francesco Thalmann,

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Appiano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al sig. Francesco Thalmann di Antonio e della Maran Anna, nato ad Appiano il 22 febbraio 1903, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Thalmann in « Vallomo »

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Eichhorner Ildegarda di Geltrude, ed ai figli Sigisfredo e Brunilda.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 5 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1714)

N. 585.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Demetz Stefano;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Santa Cristina e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Demetz Stefano fu Gio. Battista e della Perathoner Marianna, nato a S. Cristina il 26 dicembre 1908, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Demetz in « Demez ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 20 marzo 1935 - Anno XIII.

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1821)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota 6 agosto 1935, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1300, inteso ad aggiornare la legge 29 dicembre 1930, n. 1712, concernente l'indennità supplementare agli ufficiali del Regio esercito.

(2992)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 3 agosto 1935-XIII, è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1399 col quale si autorizza il Ministro per i lavori pubblici ad applicare, nell'esecuzione di lavori interessanti le Amministrazioni militari, le norme dell'art. 50, lettera c) del regolamento per i lavori del Genio militare.

(2991)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Stato delle ratifiche e delle adesioni relative alla Convenzione internazionale per la sicurezza della vita umana in mare, firmata in Londra il 31 maggio 1929.

	Data del deposito della ratifica dell'adesione
Italia	1º ottobre 1932
Belgio	29 maggio 1935
Brasile	1º gennaio 1933
Bulgaria	4 settembre 1933
Canadà	1º ottobre 1932
Cina	14 febbraio 1933
Danzica (Città Libera di)	30 gennaio 1933
Danimarca	3 giugno 1930
Finlandia	1º ottobre 1932
Francia	1º ottobre 1932
Germania	1º ottobre 1932
Giappone	11 giugno 1935
Gran Bretagna (Regno Unito di)	1º ottobre 1932
Gran Bretagna Hong Kong	1º maggio 1935
Gran Bretagna - Stabilimenti degli Stretti	1º maggio 1935
Islanda	6 gennaio 1933
India	1º ottobre 1934
Irlanda (Stato libero d')	8 febbraio 1934
Norvegia	1º ottobre 1932
Nuova Zelanda	19 novembre 1934
Olanda	20 ottobre 1930
Olanda - Indie Orientali	1º maggio 1935
Polonia	4 giugno 1934
Portogallo	6 gennaio 1933
Ungheria	1º gennaio 1933
U. R. S. S.	2 luglio 1935
Spagna	22 giugno 1932
Svezia	1º ottobre 1932

(2976)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 174.

Media dei cambi e dei titoli

del 7 agosto 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,20
Inghilterra (Sterlina)	60,55
Francia (Franco)	80,55
Svizzera (Franco)	398 —
Argentina (Peso carta)	3,27
Belgio (Belga	2,06
Canadà (Dollaro)	12,18
Cecoslovacchia (Corona)	50,72
Danimarca (Corona)	2,705
Germania (Reichsmark)	4,9140
Grecia (Dracma)	11,50
Norvegia (Corona)	3,0021
Olanda (Fiorino)	8,2508
Polonia (Zloty)	232 —
Spagna (Peseta)	167,25
Svezia (Corona)	3,0793
Rendita 3,50 % (1906)	69,475
Id. 3,50 % (1902)	67,875
Id. 3 % lordo	52,675
Prestito redimibile 3,50 % 1934	66,55
Obbligazioni Venezie 3,50 %	83,925
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	94,35
Id. id. 5 % id. 1941	93,775
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	83,925
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	84,575

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI BOLZANO

Varianti ai concorsi per sanitari condotti.

In conformità di quanto è prescritto dall'ultimo comma dell'art. 12 e dell'art. 81 R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, si avverte che i candidati al concorso per otto posti di medico condotto di questa Provincia, bandito con avviso in data 23 maggio 1935 e prorogato con avviso in data 11 giugno stesso anno, dovranno presentare a pena di esclusione oltre i documenti i titoli richiesti, anche un elenco di essi in sette esemplari in carta libera.

p. *Il prefetto*: ROSSI

(2998)

REGIA PREFETTURA DI AVELLINO

Varianti al concorso al posto di direttore del Laboratorio medico-micrografico provinciale di igiene e profilassi.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Veduto il proprio decreto del 29 maggio 1935-XIII, n. 18345, col quale veniva bandito il concorso al posto di direttore del Laboratorio medico-micrografico provinciale di igiene e profilassi;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il regolamento 21 marzo 1935, n. 281;

Considerata l'opportunità di modificare l'avviso di concorso, e conseguentemente prorogare la data di chiusura;

Decreta:

Art. 1.

A rettifica del precedente bando in data 29 maggio 1935, n. 18345, si avverte che al concorso al posto di direttore del Laboratorio medico-micrografico provinciale di igiene e profilassi possono prendere parte a norma dell'art. 78 del regolamento 21 marzo 1935, n. 281, e dell'art. 85, ultimo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, soltanto:

a) i direttori e i coadiutori presso i laboratori provinciali medico-micrografici di igiene e profilassi del Regno;

b) le altre persone indicate nell'ultimo comma dell'art. 85 del testo unico delle leggi sanitarie quando, alla data del bando di concorso, abbiano prestato almeno sei anni di effettivo servizio presso laboratori medico-micrografici di igiene e profilassi, dipendenti dallo Stato o da altri enti pubblici, a seguito di regolare nomina conseguita per effetto di pubblico concorso.

Art. 2.

La data di chiusura del presente concorso, precedentemente stabilita al 29 agosto, è prorogata al 30 settembre prossimo.

Avellino, 31 luglio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: TROTTA.

(2999)

REGIA PREFETTURA DI TORINO

Varianti ai concorsi provinciali sanitari.

Il prefetto della provincia di Torino, visti gli avvisi di concorso in data 31 maggio 1935-XIII, per i posti vacanti nella Provincia di medici condotti, veterinari condotti e levatrici condotte, rende noto che gli avvisi stessi vengono completati come segue:

Alla domanda di ammissione ciascun candidato deve allegare, a pena di esclusione dal concorso, l'elenco dei titoli contemplati nell'art. 12 del R. decreto 21 marzo 1935-XIII in sette esemplari.

Una copia dell'elenco, firmata dal Prefetto, verrà restituita all'interessato.

Torino, addì 1° agosto 1935 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: MARONGIU.

(2983)

REGIA PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Varianti al concorso al posto di coadiutore medico, assistente medico, e assistente chimico presso il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Alessandria.

Il prefetto della provincia di Alessandria, rende noto che a parziale modifica del bando di concorso in data 29 maggio 1935 per i posti sopra indicati, l'ammissione al posto di coadiutore medico è limitato al personale indicato nelle lettere *a*) e *b*) n. 2 dell'art. 78 del R. decreto 11 marzo 1932, n. 281.

Alessandria, addì 31 luglio 1935 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: A. RICHARD.

(2982)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.